



COMUNE DI GOLASECCA
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO TAXI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 14 DEL 28.04.1999 E DELIBERA C.C. N. 21 DEL 03.06.1999

- DEL. CC. 16/2005 (ART. 9)
- DEL. CC. 39/2005 (ART. 9)



COMUNE DI GOLASECCA

Provincia di Varese

CAPO I IL SERVIZIO TAXI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1, comma 1 della l. n. 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 4
Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.
L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5
Numero delle licenze

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 6
Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal d.m. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture dovranno essere munite dei segni distintivi prescritti dal decreto ministeriale in vigore.

Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Servizio in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Art. 8
Operatività del servizio

1. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno del territorio comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

Art.9

Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Responsabile del Servizio in funzione di Presidente;
 - b) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - d) da tre rappresentanti designati di comune accordo dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n.2 dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art.7, la Commissione esprime parere:
 - a) sulle domande di partecipazione al concorso e sull'ammissione dei candidati;
 - b) sulla valutazione dei titoli secondo i parametri di cui all'art.7.
5. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Responsabile del Servizio assume i provvedimenti di competenza prescindendo dal parere della commissione.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale;
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale.

Art. 11

Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 13

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 11;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 14

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'articolo 11 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale PUNTI 6;
 - b) residenza da almeno 5 anni PUNTI 5;

- c) residenza da almeno 10 anni PUNTI 10;
d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea PUNTI 2 a semestre fino ad un massimo di cinque semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
 3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento al titolo di studio.

Art. 15

Assegnazione e rilascio della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, comma 3, o del mezzo di proprietà o in leasing, il Responsabile del Servizio sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità o del mezzo. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 16

Validità della licenza

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18

Caratteristiche delle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

Art. 19

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio Comunale.

Art. 20

Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;

c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

Art. 21

Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'interesse della propria attività al tassista è vietato:
 - a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 22

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a) fumare;
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;

- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 23

Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 11.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 11.

Art. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25

Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26

Tariffe

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.

2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

Art. 27

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio Comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio Comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Art. 28

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

Art. 29

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 30

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 31

Pubblicità sulle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'estero delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 32

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio Comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 33

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 34

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 35

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d.3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;

- b) violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
 - e) violazione dell'articolo 11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
 - f) violazione dell'articolo 16, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 19 comma 2;
 - h) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, punti c), j) e k);
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 2, punti da a) a g);
 - j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 22, comma 1, punto a);
 - k) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dagli articoli 27 e 28;
 - l) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'articolo 31;
 - m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 32, comma 2.
3. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
 4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge regionale.
 5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 marzo n. 383.

Art. 36

Rinuncia alla licenza

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

Art. 37

Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione dei predetti di cui all'art. 20 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 23;

- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 25;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 35 commi 2,4 e 5;
 - g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività taxi.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.
 3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Revoca della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3, 10 e 11;
 - c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'articolo 15 comma 4;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 37;
 - f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Decadenza della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 41

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 42

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, a seguito della prima assegnazione di licenze taxi da parte della Provincia, il Comune provvede ad assegnare le licenze in base ad apposito bando di concorso con le seguenti modalità:
 - pubblicazione bando all'albo pretorio;
 - punteggio titoli, con le seguenti modalità:
 - a) residenti nel Comune da almeno 5 anni : 10 PUNTI
 - b) titolarità di un'autorizzazione di noleggio con conducente: 5 PUNTI
2. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato che risulti:
 - aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
 - essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.
3. Per l'assegnazione ed il rilascio si applicano le norme di cui all'art. 15.